REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI - CESARÒ
Via Roma n. 10 – 98031 CAPIZZI (ME) Fax 0935 933022
E-mail: meic813006@istruzione.it - PEC: meic813006@pec.istruzione.it
Sito Web: **www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it**
Cod. mecc. **MEIC813006** - Cod. fiscale: **80012730836** - C.U. **UFD6B0**

Prot. n. (vedi segnatura) Capizzi, lì (data del protocollo)

Circolare n. 232

ISTITUTO COMPRENSIVO - CAPIZZI - CESARO'
Prot. 0003726 del 27/05/2026
I-1 (Uscita)

Agli allievi, alle famiglie, ai docenti

delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado

e p.c. Al D.S.G.A

Al sito web/Agli atti

Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2025/2026 – Modalità di svolgimento

Con la presente si forniscono **indicazioni sulle modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** per l'anno scolastico 2025/2026.
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso **tra il termine delle lezioni** e il **30 giugno**, ai sensi dell'art. 74, co. 2, del T.U. D.Lgs. n. 297/1994, C.M. n. 1865 del 2017, art. 5 co. 1 del D.M. n. 741 del 2017.

RIUNIONE PRELIMINARE
La Commissione d'esame è presieduta dal Dirigente scolastico ed è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 e del D.M. n. 741/2017 (modificato all'art. 4, co. 4 dal D.M. n. 183/2019). In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi del D.M. n. 183/2019 può essere individuato anche un docente di scuola primaria purché sia nominato collaboratore del Dirigente ai sensi dell'art. 25, co. 5, del D.Lgs. n. 165/2001.

ESAME DI STATO
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall'art. 7 del D.M. n. 741/2017;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del D.M. n. 741/2017;
c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, come disciplinata dall'art. 9 del D.M. n. 741/2017;
d) colloquio, come disciplinato dall'art. 10 del D.M. n. 741/2017.

PROVE SCRITTE
Prova relativa alle competenze di italiano
La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
La commissione predispone almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova relativa alle competenze logico – matematiche

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: *numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni*.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Prova relativa alle competenze nelle lingue straniere

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

COLLOQUIO

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, come declinati nel curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe (art. 10, co. 1, D.M. n. 741/2017).

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio (art. 10, co. 2, D.M. n. 741/2017).

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative all'educazione civica (art. 10, co. 3, D.M. n. 741/2017).

Per il percorso ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

La durata del colloquio ad alunno sarà di norma pari a mezz'ora salvo situazioni specifiche che richiedano tempi più lunghi. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. È condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Se necessitassero maggiori approfondimenti, i docenti potranno porre delle domande volte ad accertare il livello di padronanza rivolti ai traguardi di competenze piuttosto che ai contenuti del curricolo.

Resta sempre possibile sviluppare con l'alunno/a una riflessione critica sul proprio percorso scolastico o sollecitare considerazioni personali che offrano l'opportunità di valutare il percorso di crescita e di maturazione anche e soprattutto in ordine alle competenze di educazione civica.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Ogni sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla Commissione in sede di riunione preliminare.

Ogni sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza frazioni decimali.

ALUNNI CON DISABILITÀ – D.S.A. – B.E.S.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 62/2017 e l'art. 14 del D.M. n. 741/2017 disciplinano la valutazione degli alunni con disabilità, certificati ai sensi della Legge n. 104/92, e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, ai sensi della Legge n. 170/2010.

Per **le alunne e gli alunni con disabilità**, in merito alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato (prove scritte e colloquio), si farà riferimento alla relazione del Consiglio di classe che contiene tutti gli elementi utili e che esplicita il percorso realizzato previsto dal P.E.I., predisponendo prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, art. 318 (D.Lgs. n. 297/94).

In base a quanto previsto dal D.M. n. 741/2017, all'art. 5, comma 8, "*la Commissione d'esame definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per i candidati certificati ai sensi della Legge n. 104/1992...*" e, come previsto dall'art. 11 commi 5-6-7-8 del D.Lgs. n. 62/2017 e dall'art. 14 del D.M. n. 741/2017, la stessa individua tutti gli aspetti e i sussidi necessari: calendario del colloquio, criteri di valutazione delle prove, uso di strumenti di supporto, presenza di figure professionali quali facilitatori della comunicazione e/o assistenti educatori.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per **le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)**, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il Piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari.

La Commissione può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Per **gli alunni con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli **alunni stranieri**, con particolare riguardo per i N.A.I. (neoarrivati in Italia), si terrà conto di quanto specificatamente programmato per loro, della loro situazione di partenza, dei progressi e del processo più che del

prodotto finale. Come indicato nella circolare ministeriale n. 28 del 15/03/2007, prot. n. 2613, "u*na particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana […] le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta*". Tali indicazioni sono state confermate nelle Linee guida del MIUR del febbraio 2014 per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

VALUTAZIONE FINALE

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.

Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Si tratta di una media aritmetica tra i due voti; è esclusa la possibilità di effettuare una media ponderata.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e dal colloquio, e per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La Commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi in seduta plenaria.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della Commissione, su proposta della sottocommissione e sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Esempio 1:
- alunno con voto **7** nella **prova di italiano**, **7** nella **prova di matematica, 7 in quella di lingue** e **8** nel **colloquio**;
- voto di **ammissione 8**;
- **media voti prove scritte e colloquio**: 7+7+7+8= 29:4= **7,25;**
- **media** tra **voto di ammissione** e **media** dei **voti** delle **prove scritte** e del **colloquio**: 8+7,25= 15,25:2= **7,63;**
- **voto finale= 8/10.**

Esempio 2:
- alunno con **7** nella **prova di italiano**, **6** nella **prova di matematica, 7 in quella di lingue** e **7** nel **colloquio**;
- voto di **ammissione 8**;
- **media voti prove scritte e colloquio**: 7+6+7+7= 27:4= **6,75;**
- **media** tra **voto di ammissione** e **media** dei **voti** delle **prove scritte** e del **colloquio**: 8+6,75= 14,75:2= **7,38;**
- **voto finale= 7/10**

LODE. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 741/2017, e sostengono l'esame di Stato alla pari degli altri candidati.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio.

Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 14/2024 la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi del D.M. n. 14/2024.

Per gli alunni disabili, l'art. 4, comma 4, del D.M. n. 14/2024 prevede che il modello nazionale di certificazione delle competenze possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente, agli obbiettivi specifici del P.E.I.

Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Pubblicazione degli esiti

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite **affissione di tabelloni** presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, **solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico** cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Per i candidati che superano l'esame di Stato il tabellone deve riportare la sola indicazione della dicitura "***esame superato***" esplicitando il voto finale conseguito.

Per i candidati che NON superano l'esame di Stato il tabellone deve riportare la sola indicazione della dicitura "***esame non superato***", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Per particolari situazioni restano ferme le disposizioni di cui al D.M. n. 741/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Nunzio FARACI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 297/1994 "*testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";
- D.Lgs. n. 62/2017 "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*".
- D.M. n. 741/2017 "*Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*";
- D.M. n. 14/2024 "*Adozione dei modelli di certificazione delle competenze*".